

13

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

(PROVINCIA DI COSENZA)

REGISTRO CRONOLOGICO

GENERALE N°. 254..... DEL 12 GIU. 2015

SETTORE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

SERVIZIO: IGIENICO SANITARIO – RANDAGISMO.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ISTR. DIR. FRANCESCO PALMIERI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ISTR. DIR. RENATO LAINO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

N. 93 DEL 04 GIU. 2015

OGGETTO: Affidamento, mantenimento e custodia cani randagi per il periodo **01.01.2015 – 31.12.2015** alla ditta OASI di FIDO di Bianca Maria D'Alessandro – Approvazione schema di convenzione..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D.L.vo n.267 del 18.08.2000;

VISTO il D.L.vo n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge n. 127/1997 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO IL D.L.vo n. 77/1995 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 246 del 34.1998, esecutiva, con la quale venivano individuati i Responsabili dei servizi tenuti allo svolgimento delle funzioni loro attribuite ai sensi dell'art.6 comma 3° della Legge n. 127/1997, come modificato dagli artt. 50 comma 10, e 109 del D.L.vo n.267 del 18.08.2000;

VISTO l'art. 49 comma 1° del D. L.vo n. 267/2000;

PREMESSO

CONSIDERATO che questo Comune è da molto tempo interessato al grave fenomeno del randagismo e che ai sensi della Legge 281/91 la custodia dei cani randagi è stata demandata alle Amministrazioni Comunali per cui, dopo l'accalappiamento cui è tenuta l'A.S.L. n° 1 i cani, dopo un periodo di osservazione sanitaria a cura del competente servizio sanitario, devono essere custoditi in appositi canili;

PRESO ATTO che la ditta OASI di FIDO di Bianca Maria D'Alessandro, con sede in Paola alla Via degli Enotri, 46, ha proposto l'offerta di €. 1,50 più IVA giornaliera per ogni singolo cane ed il costo per lo smaltimento delle carcasse per ogni cane di €.85,00 più IVA, agli stessi patti e condizioni dell'anno 2014, pervenuta all'Ufficio di Polizia Municipale a mezzo fax in data 08/01/2015 prot. generale Comune n° 350;

VISTA la comunicazione pervenuta in data 02/06/2015 da parte della titolare del Canile Oasi di Fido, sig.ra Bianca Maria D'Alessandro, attestante l'abilitazione al portale MEPAL a far data 16/03/2015;

ATTESO che la volontà dell'Amministrazione Comunale è quella di affidare alla suddetta società i cani randagi accalappiati nel proprio territorio alle condizioni per come sopra riportate, si rende necessario pertanto, procedere alla stipula della convenzione con la ditta OASI di FIDO di Bianca Maria D'Alessandro, con sede in Paola alla Via degli Enotri, 46, per il periodo **01.01.2015 – 31.12.2015**, giusta richiesta nella nota sopra citata;

PRESO ATTO che la predetta ditta, struttura privata operante nella zona per il servizio di mantenimento e la custodia dei cani randagi, convenzionata con l'A.S.L. n° 1 di Paola, giusta deliberazione n° 2044 del 07.08.1997;

VISTO che la previsione di spesa, per il periodo gennaio – dicembre 2015, è di €...7.376,00 oltre IVA, per circa dieci cani, e che trova copertura nel bilancio di previsione 2013 al Tit. 1 Funz. 3 Serv. 1 Interv. 3 ex Capitolo 538;

ATTESA la necessità di dover provvedere alla stipula della convenzione alla società denominata “OASI di FIDO” di Bianca Maria D'Alessandro;

VISTO il certificato di iscrizione al MEPA prodotto dalla ditta OASI di FIDO, che si allega alla presente;

RITENUTO di dover approvare lo schema di convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.L.vo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo schema di convenzione che viene allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, che si compone di n° 15 articoli;

ACQUISITO il parere favorevole sulla proposta di determinazione da parte del Responsabile del Servizio dell'Ufficio di Ragioneria (art 153, 5° comma, del D.L.vo 267/2000);

D E T E R M I N A

- di affidare, per i motivi e la causale in premessa specificati, alla ditta denominata “ OASI di FIDO ”, struttura privata operante in questa zona, con sede nel Comune di Paola e, per essa al suo socio accomandatario ed Amministratore unico signora Bianca Maria D'Alessandro, il servizio di mantenimento e custodia dei cani randagi, accalappiati in questo Comune e per il periodo **01/01/2015 – 31/12/2015** ed alle condizioni per come formulate da parte della sig.ra D'Alessandro Bianca Maria, ed in narrativa riportate, riguardanti proposte più convenienti per il Comune medesimo;
- di approvare, lo schema di convenzione, da stipulare con la suddetta ditta “ OASI di FIDO ”, ai sensi dell'art. 30 del D.L.v. 267/2000, che viene allegato al presente provvedimento tanto da formarne parte integrante e sostanziale;
- di imputare la spesa di €...8.998,72 compreso IVA per circa n° 14 (quattordici) cani, per il periodo gennaio – dicembre 2015, che troverà copertura sul predisponendo bilancio di previsione dell'anno 2015, con imputazione sul Tit. 1 Funz. 3 Serv. 1 Interv. 3 ex capitolo 538 “convenzione per ricovero cani randagi presso un canile autorizzato”;
- di disporre che il presente provvedimento venga inserito nell'elenco da comunicare ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.L.vo 267/2000;
- alla liquidazione della spesa si provvederà mensilmente, con successiva determina, previo presentazione di regolare fattura, entro il limite massimo di spesa autorizzata con la presente determina.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Istr. Dir. Renato LAINO)



IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
(Istr. Dir. Francesco PALMIERI)



- ☐ **VISTO** di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi degli artt.49 comma 1 e 153 comma 5 del TUEL del 18/08/200 n° 267, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva;
- ☐ Alle disponibilità effettiva esistenti negli stanziamenti di spesa, giusto intervento _____ ex cap. _____ bilancio _____ R.P. _____;
- ☐ Dallo stato di realizzazione della riscossione in entrata all'ex Cap. 538 ;
- ☐ Attesta, altresì, ai sensi dell'art.9 del D.L. n° 78/2009, convertito in Legge n° 102/2009, la copertura monetaria della spesa, compatibilmente con gli equilibri di cassa e con le regole di finanza pubblica;

O P P U R E

Da parere negativo, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n° 78/2009, convertito con la Legge n° 102/2009, per la MANCATA copertura monetaria della spesa, in quanto incompatibile con gli equilibri di cassa e con le regole di finanza pubblica.



Il Responsabile del Servizio Finanziario



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

87021 (Provincia di Cosenza)

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

RINNOVO CONVENZIONE PER IL MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI
CANI RANDAGI DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BELVEDERE
MARITTIMO CON IL CANILE SANITARIO E RIFUGIO " OASI di FIDO " s.a.s.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici, addì _____ del mese di _____, in Belvedere Marittimo nella Casa Comunale, sono presenti i sigg.:

- Sig. Palmieri Francesco, nato a Belvedere Marittimo 02.04.1949, il quale interviene in nome e per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale di Belvedere Marittimo (CS) P.I. 00346830789, in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Polizia Municipale, nominato con atto del Sindaco del _____ prot. n° _____, autorizzato implicitamente alla stipula del presente atto, di seguito indicato " COMMITTENTE ";

- Sig.ra Bianca Maria D'ALESSANDRO, nata a Rotonda (PZ) il 25/09/1937 e residente in Paola alla via degli Enotri, n° 46 (C.F. **DLS BCM 37P65 H590K**), la quale interviene nel presente atto quale amministratore unico della ditta " OASI di FIDO " s.a.s., con sede legale in Paola alla Via degli Enotri, n° 46, partita IVA 02766510784, di seguito indicata come " AFFIDATARIA ".

Dichiarano di essere qui convenuti e costituiti per stipulare la presente convenzione:

PREMESSO

- CHE il Comune di Belvedere Marittimo è da tempo interessato al grave fenomeno del randagismo;
- CHE ai sensi della legge 281/91 la custodia dei cani randagi è stata demandata alle estrazioni Comunali per cui è necessario che dopo l'accalappiamento cui è tenuta l'ASL di Cosenza i cani, dopo un periodo di osservazione sanitaria a cura del competente servizio sanitario, dovranno essere custoditi in appositi canili;
- CHE questo Comune non dispone di strutture idonee al mantenimento e alla custodia dei cani randagi per cui, onde risolvere il grave problema del randagismo, ha proceduto ad affidarne la custodia al canile " **OASI di FIDO** " sita in Loc. Cozzojunco – frazione Cariglio di Fuscaldo;
- CHE pertanto, con determina n° _____ del _____, esecutiva, è stato disposto l'affidamento alla predetta società per la custodia e il mantenimento dei cani randagi per il periodo 01/01/2015 al 31/12/2015;
- CHE con il sopracitato atto deliberativo, è stata impegnata la relativa spesa per il periodo 01/01/2014 al 31/12/2014, spesa che graverà sul bilancio del corrente esercizio finanziario con imputazione sul Tit.I funz.3 serv.1 interv.2 ex capitolo n° 538 per €...7.376,00 compreso IVA ;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1)

Il Comune di Belvedere Marittimo, qui rappresentato dal Responsabile della Polizia Municipale, affida alla Società " **OASI di FIDO** " che, come retro rappresentata, accetta la custodia e mantenimento dei cani randagi catturati sul territorio del Comune di Belvedere Marittimo;

ART. 2)

Ogni cane sarà accettato dalla società affidataria solo se accompagnato da una scheda della ditta che effettua il servizio di cattura per conto dell'ASP di Cosenza, controfirmata dal Servizio Veterinario, da cui risulterà la descrizione del soggetto e la data di ricovero presso il canile;

ART. 3)

Il corrispettivo per il servizio di mantenimento e custodia dei cani randagi presso il canile Sanitario Rifugio viene determinato in €...1,50 (uno/50) giornaliero più IVA del 20% per ogni singolo cane ;

ART. 4)

Nell'espletamento del servizio che forma oggetto della presente scrittura, la società si obbliga al rispetto di tutte le norme vigenti in tema di protezione animale, in aderenza alla normativa richiamata. A tal fine dichiara che la struttura è convenzionata con l'Associazione animalista " Rosario Zupo ";

ART. 5)

Per i cani affidati o morti, saranno compilate delle schede riguardanti lo scarico degli stessi che, raggruppate, verranno consegnate ogni fine mese al responsabile del servizio all'uopo incaricato dall'Amministrazione Comunale;

ART. 6)

Nessun cane ospitato potrà essere soppresso, a meno che il competente ufficio veterinario non certifichi l'affezione di grave ed incurabile malattia. Solo in tal caso l'abbattimento avverrà in modo eutanasico. In caso di decesso di un cane consegnato in custodia presso il canile, la società " OASI di FIDO ", provvederà allo smaltimento della carcassa;

ART. 7)

Il costo di smaltimento delle carcasse degli animali viene pattuito, di comune accordo in €...85,00 (ottantacinque) più IVA al 21% per ogni carcassa smaltita come per legge.

ART. 8)

La durata della presente convenzione è di mesi dodici con decorrenza 01.01.2014 e fino al 31.12.2014;

ART. 9)

Entro l'ultimo giorno di ogni mese sarà emessa dalla società affidataria una fattura relativa al mese in corso, riguardante la somma di cui al precedente art.3;

ART. 10)

L'importo delle fatture riguardanti la somma del precedente Art. 3, sarà accreditato presso la sezione del Banco di Napoli sito in Paola alla Via Piazza IV Novembre - codice IBAN IT12I0101080850100000002923, entro e non oltre il giorno 28 del mese successivo a quello a cui la prestazione si riferisce.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi dal 12 GIU. 2015 al _____ come prescritto dall'art. 124 - comma 1 - del D.L.vo n. 267/2000.

(N. 697 Reg. Pubbl.)

Belvedere Marittimo li 12 GIU. 2015



IL SEGRETARIO COMUNALE

IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Danilo Perna
Istruttore Direttivo